

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020**

**67/2020/R/EEL**

**DISPOSIZIONI SULL'IMPIANTO ESSENZIALE ROSEN 132kV**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1102<sup>a</sup> riunione del 17 marzo 2020

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 740/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 274/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 331/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 331/2017/R/eel);
- la comunicazione di Rosen Rosignano Energia S.p.A. (di seguito: Rosen Rosignano), del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36044, del 5 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Rosen);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 23 febbraio 2017, prot. Autorità 7365, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di Rosen Rosignano, del 27 marzo 2017, prot. Autorità 12203, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Rosen);

- la comunicazione di Rosen Rosignano, del 26 aprile 2017, prot. Autorità 15571, di pari data (di seguito: terza comunicazione Rosen);
- la comunicazione di Rosen Rosignano, del 12 maggio 2017, prot. Autorità 17865, del 18 maggio 2017 (di seguito: quarta comunicazione Rosen);
- la comunicazione di Engie Italia S.p.A. (di seguito: Engie) del 18 ottobre 2017, prot. Autorità 34715, del 24 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione Engie).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.11 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- il comma 63.12 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, ai vincoli stabiliti dall'articolo 65;
- a seguito dell'indicazione dell'impianto Rosen 132kV tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2017 da parte di Terna, l'Autorità, con la deliberazione 610/2016/R/eel, ha stabilito, tra l'altro, che:
  - Terna iscriva il citato impianto nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della convenzione CIP 6/92 (di seguito: Convenzione);
  - il regime tipico applicato al suddetto impianto sia limitato al periodo compreso tra la scadenza della Convenzione, prevista per il giorno 14 maggio 2017, e il giorno 31 dicembre 2017;
  - ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di essenzialità all'impianto Rosen 132kV, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino all'indicazione dell'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione;
- Rosen Rosignano, con la prima comunicazione Rosen, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, con riferimento all'impianto Rosen 132kV;
- con la seconda comunicazione Rosen, detta società ha successivamente aggiornato l'istanza di cui al precedente alinea per il medesimo periodo di riferimento, applicando i criteri definiti dalla deliberazione 802/2016/R/eel;
- con la terza comunicazione Rosen, Rosen Rosignano ha segnalato il trasferimento a Engie del ruolo di utente del dispacciamento, con riferimento all'impianto Rosen 132kV, a decorrere dalla scadenza della Convenzione;

- con la deliberazione 331/2017/R/eel, l’Autorità ha ammesso l’impianto Rosen 132kV al regime di reintegrazione dei costi con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono, tra l’altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito anche: regimi tipici);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito anche: standard di smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
  - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- con la deliberazione 740/2016/R/eel, l’Autorità ha definito i valori dei parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto degli impianti essenziali per l’anno 2017, anche con riferimento all’impianto Rosen 132kV;
- essendo successivamente emerso che l’impianto Rosen 132kV genera flussi energetici ulteriori rispetto all’energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: flussi energetici extra), l’Autorità, con la deliberazione 802/2016/R/eel, ha:
  - stabilito che, a decorrere dall’anno 2017, per ciascuna unità essenziale soggetta ai regimi tipici, ivi incluso l’impianto Rosen 132kV, gli standard di rendimento, di cui al comma 64.13, di emissione, di cui al comma 64.20, di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), (di seguito: valori standard) siano calcolati includendo nel denominatore del rapporto i flussi energetici extra relativi al periodo di osservazione;
  - prorogato alcuni termini fissati dalla disciplina degli impianti essenziali vigente alla data di pubblicazione della deliberazione medesima, per consentire a Terna e a Rosen Rosignano di svolgere le attività necessarie all’aggiornamento dei valori standard indicati al precedente alinea;
- la comunicazione Terna riporta, tra l’altro, la proposta di Terna sull’impianto Rosen 132kV prevista dal combinato disposto della deliberazione 802/2016/R/eel e del comma 64.31, lettera a) (di seguito: Proposta); dalla menzionata comunicazione emerge altresì che l’utente del dispacciamento interessato si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto della deliberazione 802/2016/R/eel e del comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori dei parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto (di seguito: Istanza);
- con la deliberazione 274/2017/R/eel, l’Autorità:
  - ha accolto l’Istanza per quanto attiene agli standard di rendimento, di cui al comma 64.13, e di emissione, di cui al comma 64.20;
  - con riferimento allo standard di smaltimento attinente all’impianto Rosen 132kV, ha approvato la Proposta e rigettato, invece, l’Istanza, facendo comunque salva la facoltà di integrare e/o modificare la stessa;
  - ha limitato l’efficacia dei valori standard approvati al periodo compreso tra la scadenza della Convenzione e il giorno 31 dicembre 2017;
- dalla quarta comunicazione Rosen emerge che, in relazione allo standard di smaltimento, è stata modificata e integrata l’Istanza ai sensi del combinato disposto della deliberazione 274/2017/R/eel e del comma 64.30.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione Engie, in relazione al bimestre novembre-dicembre 2017, detta società ha richiesto di applicare all’impianto Rosen 132 kV il regime ordinario *ex* articolo 64 in luogo del regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65, al fine di tenere conto delle trasformazioni cui sarebbe stato soggetto l’impianto;

- Engie non ha ancora presentato l'istanza di reintegrazione dei costi in relazione all'impianto Rosen 132kV per il periodo di assoggettamento dello stesso al regime di reintegrazione nell'anno 2017.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- per quanto attiene allo standard di smaltimento attinente all'impianto Rosen 132kV, accogliere le modifiche e integrazioni presentate all'Autorità con la quarta comunicazione Rosen;
- stabilire che il valore dello standard di smaltimento approvato con il presente provvedimento abbia efficacia limitata al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017 e sia applicato esclusivamente per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- confermare l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per l'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni 111/06 e 331/2017/R/eel; in particolare, detto combinato disposto:
  - a seguito di una specifica istanza avanzata da Rosen Rosignano con la prima comunicazione Rosen, reiterata con la seconda comunicazione Rosen, stabilisce l'assoggettamento dell'impianto Rosen 132kV al regime di reintegrazione per il citato periodo senza soluzione di continuità;
  - non prevede la possibilità di modificare il regime di essenzialità applicato a capacità essenziale *ex* deliberazione 111/06 nel corso del periodo di assoggettamento a detto regime, a fronte di trasformazioni impiantistiche descritte sin dall'istanza di cui alla prima e alla seconda comunicazione Rosen;
- prevedere che Engie invii, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'istanza di reintegrazione dei costi in relazione all'impianto Rosen 132kV per il periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, presentando i documenti di cui al comma 65.24 all'Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna

**DELIBERA**

1. di accogliere - nei termini esplicitati in premessa - le modifiche e integrazioni presentate con la quarta comunicazione Rosen per quanto attiene allo standard di smaltimento attinente all'impianto Rosen 132kV;
2. di confermare l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per l'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni 111/06 e 331/2017/R/eel;
3. di prevedere che Engie Italia S.p.A. invii, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'istanza di reintegrazione dei costi in relazione

- all'impianto Rosen 132kV per il periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, presentando i documenti di cui al comma 65.24 all'Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna S.p.A.;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Engie Italia S.p.A.;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*